

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO il Capo 13 - art. 7, “Collaborazioni esterne” del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di Giunta comunale n. 30 del 27 marzo 2001 e successive modifiche ed integrazioni;

PRESO ATTO che con il D.L. 04/07/2006, n. 223, convertito in legge 04/08/2006, n. 248, è stato modificato l’art. 7 del D.Lgs. 165/2001 disciplinante per le Pubbliche Amministrazioni il conferimento di incarichi di collaborazione a soggetti esterni;

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008) e specificatamente l’art. 3, commi 18, 54, 55, 56, 57, 76 e 77;

RILEVATO che la nuova normativa, al fine di assicurare maggior trasparenza, prevede la fissazione di limiti, criteri e modalità per l’affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all’amministrazione;

ATTESO, inoltre, che il comma 6/ter del succitato art. 7 del D.Lgs. 165/2001 dispone che i regolamenti devono adeguarsi ai principi dell’art. 110, comma 6, del D.Lg. 267/2000;

RITENUTO, pertanto, opportuno integrare il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi disciplinando il conferimento degli incarichi di cui sopra, procedendo contestualmente alla soppressione dell’art. 7, Capo 13, del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTA la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica 21/12/2006 n. 5 avente ad oggetto “Linee di indirizzo in materia di affidamento di incarichi esterni e di collaborazione coordinate e continuative”;

VISTO l’art. 48, comma 3, del D.Lgs. 267/2000;

VISTI i pareri espressi in conformità all’art. 49 del T.U.EE.LL. n. 267/2000;

Con votazione palese, unanime e favorevole

DELIBERA

- 1) di integrare il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi prevedendo il Capo 13/bis “Conferimento di incarichi di collaborazione a soggetti esterni”, allegato al presente provvedimento e composto da n. 12 articoli;
- 2) di dare atto che viene conseguentemente soppresso l’art. 7, Capo 13, del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

Con separata votazione palese, unanime e favorevole, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile.

INCARICHI INDIVIDUALI DI COLLABORAZIONE, STUDIO, RICERCA O CONSULENZA A SOGGETTI ESTERNI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le condizioni e le modalità per il conferimento degli incarichi di collaborazione, studio, ricerca o consulenza, a soggetti esterni all'Amministrazione.
2. Gli incarichi di cui in argomento vengono conferiti, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia, efficienza e professionalità, per il perseguimento di obiettivi dell'Amministrazione.

Art. 2 – Limiti e ambito di applicazione

1. Si possono conferire incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, in presenza dei seguenti presupposti:
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
 - b) l'Amministrazione, e per essa il responsabile del settore interessato, deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso dell'incarico;
 - e) deve sussistere la relativa copertura finanziaria.
2. Gli obiettivi e i progetti di cui alla lett. a) del precedente comma 1, sono di regola individuati annualmente in sede di predisposizione del Piano Esecutivo di Gestione, fatta salva la facoltà della Giunta di procedere, in corso d'anno, ad integrazioni.

Art. 3 - Esclusione

1. La presente regolamentazione non si applica:
 - a) ai collaboratori esterni incaricati di svolgere attività di supporto agli organi di direzione politica, che, per la loro particolare natura, vengono conferiti a soggetti selezionati secondo criteri di fiducia;
 - b) alle prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi e/o adempimenti disciplinati da altre disposizioni legislative;
 - c) agli incarichi concernenti l'attività di rappresentanza legale, processuale o patrocinio legale dell'Ente;
 - d) all'attività di progettazione urbanistica e di opere e lavori pubblici, la quale resta disciplinata dalla normativa specifica di settore;
 - e) ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.

Art. 4 – Criteri per il conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi possono essere conferiti a soggetti esterni di particolare e comprovata specializzazione universitaria, come previsto dall'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e a soggetti di cui all'art. 110, comma 6 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Detti incarichi vengono conferiti a persone fisiche, esercenti l'attività in via occasionale o abituale:
 - a) in possesso di abilitazione o iscrizione negli albi professionali;
 - b) non in possesso di abilitazione o iscrizione negli albi professionali;
 - c) nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

2. L'affidamento di incarichi di studio, ricerca o consulenza, a soggetti estranei al Comune, avviene nell'ambito di un programma approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. b) del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 5 – Avviso di selezione

1. L'affidamento d'incarico è preceduto da apposito avviso, pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune per un periodo non inferiore a 6 giorni.
2. L'avviso dovrà indicare:
 - a) l'oggetto dell'incarico;
 - b) il luogo della prestazione;
 - c) la durata del contratto;
 - d) il compenso stabilito;
 - e) i requisiti culturali e professionali richiesti;
 - f) il termine di consegna della domanda corredata dal curriculum vitae.
3. L'avviso potrà inoltre indicare se i candidati dovranno sostenere un colloquio.

Art. 6 – Modalità e conferimento incarichi

1. Il Responsabile procede alla selezione sulla base dei seguenti criteri:
 - a) abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico;
 - b) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta, se richieste nell'avviso;
 - c) precedenti esperienze documentate relative a progetti e attività di contenuto analogo a quello richiesto dall'Amministrazione;
 - d) proposta economica.
2. Il provvedimento determinativo di incarico è demandato al responsabile del settore interessato.
3. I provvedimenti di incarico di collaborazioni esterne o consulenza sono pubblicati sul sito web del Comune, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato.
4. I contratti relativi a rapporti di consulenza sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale di questo Ente del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso.

Art. 7 – Conferimento degli incarichi senza selezione

1. Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 6 il Responsabile del settore può conferire gli incarichi in via diretta senza l'esperimento della procedura di selezione quando ricorrono i seguenti casi:
 - a) sia andata deserta la selezione o tutti i candidati sono risultati inidonei;
 - b) in casi di particolare urgenza, tali da non rendere possibile l'esperimento della procedura selettiva;
 - c) per attività comportanti prestazioni di natura artistica, culturale o giuridica non comparabili in quanto strettamente connesse all'abilità del professionista.

Art. 8 - Forma e contenuto del contratto di collaborazione

1. Gli incarichi di collaborazione sono conferiti attraverso la stipula di appositi contratti scritti contenenti gli elementi di cui all'art. 6, comma 2, lett. a), b), c), d) e quanto si ritiene di disciplinare.

Art. 9 – Compenso

1. Il compenso è calcolato in correlazione alla tipologia, alla qualità ed alla quantità della prestazione richiesta.
2. Il pagamento è condizionato all'effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico.

3. La corresponsione del compenso avviene di norma ad incarico concluso, salvo diversa pattuizione contrattuale in relazione alle eventuali fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto dell'incarico.

Art. 10 – Verifica dell'esecuzione della prestazione

1. Il Responsabile verifica il corretto svolgimento dell'incarico e, qualora i risultati siano carenti, chiede di integrare i risultati entro un termine stabilito.

Art. 11 – Modalità di svolgimento dell'incarico

1. L'incarico viene svolto con autonomia nella determinazione dei tempi e delle modalità per il suo adempimento, salvi il necessario coordinamento con gli uffici o le esigenze connesse alla particolare natura dell'attività esercitata.
2. Entrambe le parti, durante l'esecuzione del contratto, devono comportarsi secondo correttezza e buona fede.
3. Il Comune è tenuto a mettere a disposizione dell'incaricato tutti i dati e le notizie utili al corretto svolgimento della prestazione.

Art. 12 - Limiti di spesa annua

1. Il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e consulenze non deve essere superiore all' 1,5% delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.